

Sent. n. 83 / 2012



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI
TREVISO
dott. Marco Rinaldi

all'udienza del 7 febbraio 2012 ha pronunciato mediante
lettura la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1784 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010 e promossa da

██████████, con gli avv.ti V. Beghetto e M.
Calandrino

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui
uffici domicilia in Venezia, Piazza San Marco 63

RESISTENTE

Oggetto: rivalutazione indennità integrativa speciale ex
l. 210/92

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 15.11.2009 la parte ricorrente, premesso di essere titolare dell'indennizzo ex l. 210/92, adiva questo Giudice del Lavoro chiedendo accertarsi il suo diritto alla rivalutazione della quota di indennizzo attribuibile alla voce indennità integrativa speciale, con condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme conseguenti.

Si costituiva l'ente resistente contrastando l'avversa pretesa.

Il ricorso è fondato.

La questione che forma oggetto del presente giudizio è stata, recentemente, risolta in senso favorevole alla parte ricorrente dalla Corte Costituzionale.

Con sent. n. 293 del 7/11/2011 il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che aveva escluso la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

L'emolumento in questione va, pertanto, rivalutato.

Nel caso di specie la rivalutazione investe le somme maturate dal ricorrente a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale a far data dal 1 maggio 2010

Le spese di lite possono essere compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali registratisi in argomento, solo recentemente sopiti dalla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede;


1) condanna il Ministero a corrispondere al ricorrente le somme da questi maturate a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale a far data dal 1 maggio 2010

2) spese compensate

Il Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

dott. Marco Rinaldi


Depositato in Cancelleria

il 7 FEB. 2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

